



COMUNE DI ANCONA
Direzione Manutenzioni

Sede operativa: Via Trieste, 24 (piano primo) 071 222 4085

**Sede Legale ed Amministrativa: Piazza XXIV Maggio 1, 60100 Ancona ☐ 071 – 22.21
fax 071-2222.109**

ORDINANZA SINDACALE n. 124 del 10/11/2022

**OGGETTO: Eventi sismici del 9/11/2022. Parziale proroga
provvedimenti ordinanza n. 123/2022.**

IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Capannelli

IL SINDACO

**Sentito il Dirigente
della Direzione Manutenzioni**

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della protezione civile” che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l’art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

VISTO l’art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni” e al comma 2 lett. f) che “i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede all’art. 3 comma 2 che il Comune “è l’ente

locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e al comma 5 che i Comuni e le Province “sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

VISTA E RICHIAMATA l’ordinanza n. 123 del 9/11/2022 con cui veniva disposta la chiusura delle scuole pubbliche e private dai nidi alle superiori, degli impianti sportivi, delle strutture e centri sociali pubblici di natura non residenziale e dei cimiteri cittadini per le giornate del 9 e 10 novembre 2022, al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche sulla situazione di agibilità degli edifici in genere di interesse pubblico;

CONSIDERATE le risultanze dei sopralluoghi e dei controlli svolti sugli impianti sportivi, le infrastrutture, gli edifici scolastici, i cimiteri cittadini;

RILEVATO

- che occorre disporre la proroga della chiusura di ventiquattro (24) scuole e nidi poiché è necessario portare a termine alcuni ulteriori verifiche e porre in essere piccoli interventi di messa in sicurezza;
- che occorre altresì disporre la proroga della chiusura dei cimiteri cittadini e della Chiesa di San Domenico;
- che è necessario provvedere alla chiusura della sala consiliare di Palazzo Anziani e stanze adiacenti;
- che tutti le altre strutture possono essere riaperte a far data dall’11/11/2022, nel rispetto delle limitazioni previste dai tecnici incaricati a salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO della comunicazione formalmente pervenuta in data odierna dalla Provincia di Ancona circa la riapertura delle scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio comunale, con le prescritte limitazioni a garanzia dell’incolumità e sicurezza, a far data dall’11/11/2022;

VALUTATE

- l’idoneità del presente provvedimento alla salvaguardia della sicurezza della popolazione;
- la necessità delle misure così disposte per la tutela di beni costituzionali di primaria rilevanza;
- l’adeguatezza e la proporzionalità delle stesse, posto che non comportano un eccessivo sacrificio dell’interesse pubblico e privato nel bilanciamento con il rilievo dei beni salvaguardati;

VISTO l’articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicate agli interessati l’avvio del procedimento;

DATO ATTO che, stante l’urgenza di provvedere, non è possibile effettuare la preventiva comunicazione alla Prefettura prevista dall’art. 54 comma 4 d. lgs. 267/2000, e che comunque la presente ordinanza verrà tempestivamente alla stessa comunicata;

ORDINA

1) LA PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA PER LE GIORNATE DI VENERDÌ 11 E SABATO 12 NOVEMBRE 2022 DELLE SEGUENTI SCUOLE E NIDI:

- A. Nido Babylandia (Via della Ferrovia),**
- B. Nido Agrodolce (Via Redi),**
- C. Nido Papaveri e Papere,**
- D. Scuola Leopardi- De Amicis- Antognini (Via Veneto);**
- E. Pascoli (Via Cadore),**
- F. Scuola Infanzia L'Acquario (Via della Ferrovia),**
- G. Scuola Infanzia Casa dei Bambini (Via Podgora),**
- H. Scuola Media Via del Conero,**
- I. Scuola Infanzia Verne (Via Tiziano),**
- J. Scuola Infanzia XXV Aprile,**
- K. Scuola Primaria Da Vinci (Via Marconi),**
- L. Scuola secondaria primo grado Podesti,**
- M. Infanzia Fantasia (Via Fermo),**
- N. Scuola Infanzia Sabin (Via Camerano),**
- O. Scuola Primaria Domenico Savio di Via Torresi,**
- P. Scuola Primaria Maggini (Via Benedetto Croce),**
- Q. Scuola Secondaria primo grado Marconi (Via Verga),**
- R. scuola Infanzia Tombari (Via Artigianato),**
- S. Scuola secondaria primo grado Pinocchio (Via della Madonnetta),**
- T. Scuola Secondaria Buonarrotri (Via Lanzi),**
- U. Scuola Dante Alighieri,**
- V. Scuola Secondaria Primo Grado Fermi (Via Metauro),**
- W. Scuola secondaria primo grado Volta (Viale Da Vinci);**

2) LA PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA PER LE GIORNATE DI VENERDÌ 11 E SABATO 12 NOVEMBRE 2022 DI TUTTI I CIMITERI CITTADINI;

3) LA PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO FINO A NUOVO E CONTRARIO ORDINE;

4) LA CHIUSURA FINO A NUOVO E CONTRARIO ORDINE DELLA SALA CONSILIARE DI PALAZZO ANZIANI E STANZE ADIACENTI.

DISPONE

- che tutte le altre strutture di cui è stata disposta la chiusura con la richiamata ordinanza n. 123 del 9/11/2022 vengano riaperte a far data dall'11/11/2022, nel rispetto delle prescritte limitazioni a tutela della sicurezza e incolumità pubblica;

- che la Direzione Manutenzioni U.O. Protezione Civile mantenga l'attivazione del Centro Operativo Comunale, così come costituito, per la durata delle operazioni, che dovrà operare in catena di comando con i vari settori e Direzioni interessate dal provvedimento, di concerto con gli Enti coinvolti;

- di trasmettere la presente Ordinanza a:

Prefettura di Ancona;
 Questura di Ancona;
 Comando Provinciale Carabinieri;
 Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 Regione Marche Servizio Protezione Civile;
 Direzione ASUR Area vasta 2;
 Direzione Conerobus;

Direzione Anconambiente;
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
Rettorato Università Politecnica delle Marche;
Curia Vescovile Ancona-Osimo;
Istituti comprensivi interessati;
Gestore del servizio mensa scolastica.

Informa che:

1. La presente Ordinanza Sindacale non è soggetta ad “avviso di avvio di procedimento” ai sensi dell’articolo 7 delle Legge 241 / 1990 in quanto provvedimento urgente riguardante materia di pubblica incolumità
2. Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’Ordinanza ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

Ancona, 10/11/2022.

IL SINDACO
Avv. Valeria Mancinelli

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

- a Decreto / Ordinanza Sindacale n. _____ del _____
- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.**

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) *“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**” (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*

b) *“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo **costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario;** (...)”(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);*

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli **“incarichi”** disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: *“Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. **La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.**”* (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) *La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)*

**Il Dirigente della Direzione
Ing. Stefano Capannelli**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (“ atti e provvedimenti amministrativi ”)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

**Il Dirigente della Direzione
Ing. Stefano Capannelli**

(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.**

Il Dirigente della Direzione

- (1) **Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.**
- (2) **Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonche' la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.**

